

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, VALENTINO,  
MULAS, MAGLIOCCHETTI, MUNDI, PASQUALI, MAGNALBÒ,  
BEVILACQUA, BORNACIN, PACE, CASTELLANI Carla,  
CORTELLONI, NOVI, SCOPELLITI e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996**

---

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli destinati a  
portatori di *handicap*

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il legislatore ha disposto che fra le protesi e gli ausili relativi a menomazioni funzionali e permanenti, assoggettati all'aliquota favorevole del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere ricomprese anche le automobili acquistate da soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazione, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, articolo 1, comma 3-bis).

La validità sociale di questo beneficio è suffragata dal desiderio e dalle necessità di tutti quei portatori di *handicap* che, avendo in ausilio delle particolari protesi o degli adattamenti tecnici e degli automatismi per l'accesso e per l'abitabilità del veicolo, possono conseguire la patente di guida ed essere così più o meno indipendenti nelle libertà di movimento.

In verità parallela a questa categoria di portatori di *handicap* esiste quella di coloro che per diverso motivo non possono conseguire la patente per i quali è assolutamente difficoltoso spostarsi e/o muoversi per le strade e attraverso le città.

Costoro utilizzano generalmente autovetture di cui dispone un membro del loro nucleo familiare, la quale diventa, in tal modo, un indispensabile mezzo di ausilio e di servizio.

Si ritiene opportuno pertanto che il beneficio della riduzione dell'IVA al 4 per cento debba essere esteso, oltre che alle automobili acquistate da famiglie le quali hanno convivente una persona portatrice di *handicap* minorenni e che non può conseguire la patente, anche alle automobili intestate al portatore di *handicap*, maggiorenne, ancorchè sprovvisto di patente.

Queste persone necessitano infatti sempre di uscire di casa per i motivi più svariati e di solito è il familiare che provvede, con la propria autovettura, a tali spostamenti.

È per motivi di equità perciò che portatori di *handicap* con patente e senza patente debbano, all'interno del nucleo familiare, essere agevolati nell'acquisto di un'automobile con una aliquota IVA favorevole.

Sono previste altresì le necessarie limitazioni: il beneficio è ammesso per l'acquisto di autovetture non superiori a 17 cavalli fiscali; il veicolo può essere acquistato con l'IVA agevolata solo dopo cinque anni dall'acquisto del precedente, salvo i comprovati casi di forza maggiore (per esempio incidenti o furti).

Con l'ultimo comma si prevedono le norme sanzionatorie contro gli abusi, che saranno irrogate amministrativamente dai prefetti con loro decreto.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per favorire la mobilità dei portatori di *handicap* esclusi dalla guida di autoveicoli per ridotte o impedito capacità motorie, o per altre menomazioni permanenti, il beneficio della riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 maggio 1989, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, è esteso all'acquisto di autoveicoli intestati ad un componente del nucleo familiare di cui fa parte il portatore di *handicap* se minorenni o allo stesso portatore di *handicap*, se maggiorenne, ancorchè sprovvisto di patente di guida.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato, al momento dell'acquisto, deve consegnare al venditore una dichiarazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente in cui siano indicate le limitazioni cui è soggetto il portatore di *handicap* minorenni, nonchè un certificato attestante lo stato di famiglia dal quale risultino i nominativi del portatore di *handicap* minorenni e dell'acquirente quali conviventi nello stesso nucleo familiare. Tali documenti sono prodotti in carta libera.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa unicamente per l'acquisto di una autovettura ogni cinque anni salvo casi di forza maggiore comprovata, di cilindrata non superiore ai 17 cavalli fiscali, e per una sola autovettura nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

L'agevolazione è concessa in ogni caso a veicoli dotati di automatismi per l'accesso al veicolo e per l'abitabilità, immatricolati come veicoli destinati al trasporto di portatori di *handicap*.

4. Qualsiasi infrazione alle disposizioni di cui al comma 3 è punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a lire 2.000.000,

disposta, con decreto, dal prefetto della provincia in cui risiede l'intestatario del veicolo e con il recupero dell'IVA evasa.